




TRIBUNALE DI VICENZA



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI VICENZA



**PROTOCOLLO PER LA NOMINA DI AVVOCATI  
ALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E DI TUTORE  
PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA.  
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.**

***Premessa***

Il presente protocollo nasce dall'esigenza di creare una disciplina uniforme e dall'opportunità di raccogliere le buone prassi in uso presso il Tribunale di Vicenza per l'affidamento e lo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno ad avvocati e praticanti avvocato iscritti all'Albo degli Avvocati di Vicenza ai sensi e per gli effetti della legge n. 6/2004.

Visto il crescente numero di pratiche, è emersa la necessità di disciplinare in modo uniforme anche le modalità di assegnazione dell'incarico e lo svolgimento dell'attività dal giuramento alla fine della stessa, favorendo il dialogo tra Tribunale di Vicenza e gli iscritti all'Ordine al fine di verificare, prima dell'affidamento dell'incarico a professionisti che hanno svolto la prevista, specifica, attività formativa, la disponibilità degli stessi a seconda delle zone di competenza del Tribunale e del numero di pratiche ricevute.

Questa modalità potrà permettere la riduzione, se non l'eliminazione, dei casi in cui vengono avanzate richieste di esonero dall'assunzione degli incarichi e fare sì che l'applicazione delle misure di protezione possa essere rapida ed efficace.

Inoltre il compito di delineare le precise attività e responsabilità, nonché i limiti dell'avvocato ADS, non solo diventa una guida utile agli avvocati, ai Giudici, ai Cancellieri e agli altri soggetti coinvolti (i parenti del beneficiario in primis), ma attribuisce al professionista la certezza e legittimazione dei suoi poteri e doveri, con le connesse responsabilità.

In relazione a quanto previsto in questa sede, verranno periodicamente organizzati momenti di confronto per valutarne la concreta applicazione e per eventuali modifiche o integrazioni necessarie.

\* \* \*

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 1 Procedura**

#### **A) In caso di ricorso urgente:**

A.1 - Gli avvocati che intendano chiedere la nomina di un ADS provvisorio avranno cura di indicare nella domanda introduttiva i gravi motivi che possano giustificare l'urgenza o descrivere la gravità della situazione: ad esempio un rischio grave e imminente per il patrimonio (in tal caso allegare idonea documentazione comprovante le circostanze) o per la salute del beneficiario (allegare idonea documentazione redatta dal medico di base o da uno specialista).

A.2 - Oltre alle condizioni psico-fisiche e/o economiche ritenute invalidanti, è opportuno illustrare brevemente l'eventuale esistenza di beni di proprietà, conti correnti, risparmi, pensioni.

A.3 - Inoltre, descrivere il nucleo familiare del beneficiario, evidenziando i motivi per cui si ritiene opportuna la nomina di un ADS esterno all'ambiente familiare (conflitti endofamiliari e/o criticità varie).

A.4 - Inoltre, riportare ogni più utile informazione in possesso del ricorrente, quali, ad esempio, il fatto di essere a conoscenza di opposizioni da parte del beneficiario o di parenti.

A.5 - Indicare fin da subito se il beneficiario è deambulante autonomamente o meno.

A.6 - Nel ricorso introduttivo è opportuno riportare il nominativo di parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado, con possibilità per il magistrato di ridurre il numero dei destinatari della notifica in caso di evidente sovrannumero e con previsione di esclusione di persone che non intrattengono rapporti stretti con l'amministrato. Possibilmente, si indicheranno eventuali recapiti telefonici dei parenti prossimi che già si occupano dell'amministrando, al fine di favorire l'operato iniziale dell'ADS nominato.

A.7 - Si consiglia di allegare, in particolare, il certificato del medico di base e/o dello specialista e i documenti relativi al patrimonio e alle pensioni e/o di altri redditi eventualmente percepiti.

A.8 - Il deposito del ricorso avverrà tramite invio telematico in Cancelleria di Volontaria Giurisdizione.

A.9 - In caso di accoglimento, il decreto di nomina dell'ADS provvisorio fisserà la data di udienza per il suo giuramento entro giorni 20 (venti) dal deposito del provvedimento.

A.10 - L'ADS dovrà comunicare tempestivamente se intende rifiutare l'incarico entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della intervenuta nomina ad opera della Cancelleria.

A.11 - Nel decreto di nomina si specificherà che l'ADS è autorizzato ad estrarre copia della nomina e del verbale di giuramento dal fascicolo telematico della procedura.

A.12 - In caso di nomina di ADS provvisorio, nell'udienza per la comparizione del beneficiario la presenza dell'ADS non sarà necessaria, salvo diversa convocazione da parte del GT contenuta nel verbale di fissazione di udienza che, quindi, dovrà essere tempestivamente comunicato anche all'ADS a cura della Cancelleria.

A.13 - Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del beneficiario dovrà essere notificato, a cura del ricorrente, salvo diversa indicazione, al beneficiario stesso, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo, salvo quanto previsto dal punto A.6.

A.14 - Su richiesta contenuta nel ricorso introduttivo ovvero formulata con separata istanza, il Giudice Tutelare potrà ridurre il numero dei destinatari.

**B) In caso di redazione di ricorso ordinario:**

B.1 - Anche in questo caso andranno indicate brevemente le necessità del beneficiario, le proprietà, il tipo di infermità, le relazioni parentali; andrà specificato se l'ADS debba essere scelto nella cerchia familiare o al di fuori di essa, evidenziando l'esistenza di eventuali contrasti familiari, opposizioni del beneficiario o di parenti. Andrà inoltre precisato fin da subito se il beneficiario è deambulante autonomamente meno (vedasi procedura per ricorso urgente).

B.2 - Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza di comparizione del beneficiario andranno notificati al beneficiario nonché ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado, salvo quanto previsto dal punto A.6.

B.3 - In caso di accoglimento del ricorso, si procederà alla nomina di ADS, specificati i suoi compiti e fissata la data di giuramento.

B.4 - Al fine di favorire la celerità nella presa in carico dell'ADS, è opportuno che:

- le udienze di giuramento, ove consentito, vengano tenute in forma cartolare, mediante l'utilizzo dell'apposito modello predisposto dall'ufficio, da compilare e da depositare telematicamente almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Diversamente, le udienze di giuramento verranno preferibilmente fissate ad ore 09,00 solo per gli avvocati e dalle ore 09,30 in poi per il pubblico;

- venga previsto un orario di apertura della Cancelleria riservato ai soli avvocati;

- l'inventario dei beni mobili e immobili dovrà essere depositato in modalità telematica entro trenta giorni dal giuramento, con allegati documenti, ivi comprese fotografie degli arredi di valore, estratti bancari, visure catastali;
- il decreto di nomina dovrà prevedere in modo uniforme nei rapporti con le banche, gli uffici postali e gli istituti di credito in generale, che l'ADS possa operare in nome proprio con tutti gli strumenti possibili, quindi anche con home banking sia informativo che dispositivo con indicazione dei limiti operativi giornalieri e mensili, bancomat, postamat, carta prepagata, libretto assegni. Dovrà prevedere, inoltre, la possibilità per l'ADS di farsi rilasciare dalla banca una home banking unica (sia informativa che dispositiva) qualora dovesse risultare nominato come ADS per più amministrati detenenti posizioni presso il medesimo istituto.
- a seguito della intervenuta emissione del provvedimento di nomina dell'ADS definitivo, mediante apposito provvedimento del Giudice Tutelare e in presenza di gravi motivi, potrà essere escluso l'accesso automatico e permanente al fascicolo della procedura da parte dei procuratori che possano aver inizialmente rappresentato i ricorrenti, nonché le eventuali parti costituite;
- in caso di fascicolo telematico, qualora i terzi necessitassero di esaminare il contenuto, dovranno ogni volta richiedere una apposita autorizzazione temporanea (della durata massima di giorni cinque) al Giudice Tutelare, motivandone le ragioni.

### **Art. 2 Commissione avvocati AdS e suoi compiti**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, attraverso la Commissione Famiglia, istituirà e manterrà un elenco degli avvocati e/o tirocinanti che si renderanno disponibili ad assumere le funzioni di A.d.S..

L'elenco sarà aggiornato annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno ed inviato all'Ufficio del Giudice Tutelare.

### **Art. 3 Formazione ed aggiornamento dell'Elenco**

3.1 - Gli avvocati e tirocinanti che intendano essere inseriti nell'Elenco dedicato all'assunzione dell'incarico di ADS devono comunicarlo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel periodo compreso tra il 15 gennaio ed il 28 febbraio di ogni anno, inviando via pec autocertificazione di disponibilità secondo il modello che sarà predisposto, comprendente la zona geografica fra quelle che saranno preventivamente individuate di residenza / domicilio degli iscritti.

3.2 – Nello stesso periodo gli iscritti all'elenco che intendano essere cancellati devono comunicarlo, con le stesse forme previste per l'iscrizione, al Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati. Qualora un iscritto volesse essere cancellato con effetto immediato dovrà comunicarlo direttamente all'ufficio del Giudice Tutelare e contestualmente all'Ordine.

3.3 – L'iscrizione all'elenco ed il mantenimento della stessa sono subordinati alle medesime condizioni previste per legge e per regolamento per gli albi ed elenchi tenuti dall'Ordine. In particolare non potranno essere iscritti o mantenere l'iscrizione gli avvocati e tirocinanti non in regola con l'obbligo formativo.

#### **Art. 4 Formazione del professionista ADS**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si adopererà per organizzare e patrocinare convegni ed eventi formativi, con particolare riferimento alle questioni giuridiche e pratiche di maggiore interesse ed attualità per la gestione del beneficiario, sia per migliorare la collaborazione tra Giudice Tutelare e ADS, sia per consentire a questi ultimi di svolgere l'incarico assegnato in modo qualificato, efficace ed efficiente.

Gli iscritti nell'Elenco si impegneranno a partecipare ad almeno due eventi formativi all'anno in materia di AdS, e comunque a maturare almeno quindici crediti in relazione a detta materia per ogni triennio di formazione obbligatoria.

#### **Art. 5 Criteri per la nomina dell'AdS**

5.1 - Il Giudice Tutelare, qualora ritenga di nominare quale ADS un avvocato o un praticante avvocato per le situazioni in cui ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità, come nei casi di maggior difficoltà di gestione patrimoniale, di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nonché in generale in presenza di situazioni di conflittualità, potrà attingere il nominativo dall'Elenco fornitogli dal Consiglio dell'Ordine, secondo un principio di turnazione, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità degli incarichi affidati a ciascun professionista, nonché la prossimità territoriale tra l'ADS ed il beneficiario, la residenza, la sede dello studio legale e l'area territoriale di attività indicata, nei limiti altresì della disponibilità di ciascun professionista.

5.2 – L'ADS nominato dovrà segnalare al Giudice Tutelare l'eventuale mancata presa in carico dei servizi sociali di beneficiari, soprattutto quelli che versino in situazioni di malattia psichica grave, che comportino particolari problematiche gestionali o di relazione.

#### **Art. 6 Svolgimento dell'incarico**

Gli avvocati ADS svolgono l'incarico affidato con attenzione alla cura della persona del beneficiario e con diligente gestione dei rapporti giuridici ed amministrativi facenti capo allo stesso.

Dopo la nomina, il professionista ADS individua i soggetti – familiari e non – che si occupano del beneficiario, coinvolgendo i servizi sociali territoriali e le ulteriori

organizzazioni pubbliche e private interessate, operando, affinché nei limiti di ciascuna situazione concreta, si possa creare una rete di relazioni, supporti e servizi utili al suo benessere, nel rispetto e nei limiti delle competenze di ciascuna figura professionale coinvolta.

Gli atti che l'avvocato ADS dovrà depositare sono:

- Relazione iniziale ed inventario dei beni entro 30 gg dal giuramento. In tale atto devono essere specificate le situazioni sociosanitaria e familiare, delineando un quadro della situazione complessiva del beneficiario;
- Istanze volte all'autorizzazione a compiere atti ai sensi degli art. 374 e 375 c.c. per l'ampliamento di poteri di nomina;
- Rendiconto annuale da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno con l'allegazione degli estratti conto dal 01/01 al 31/12 dell'anno solare precedente. In tale atto va aggiornato il Giudice Tutelare sulla situazione psicofisica e vanno elencate le attività compiute dall'avvocato ADS, come da allegato al presente protocollo;
- Relazione finale in caso di decesso del beneficiario, di rinuncia o di revoca.

In ogni caso, tutti gli atti relativi alla procedura, anche le istanze di colloquio con il Giudice Tutelare, dovranno essere depositati telematicamente.

#### **Art. 7 Rimborso spese ed indennizzo**

L'avvocato ADS presenterà l'istanza volta alla liquidazione dell'indennizzo per l'attività svolta in calce al Rendiconto annuale e nella Relazione finale in caso di decesso/revoca/rinuncia.

Tale istanza riguarderà il riconoscimento dell'indennizzo per l'attività svolta nell'anno o nel periodo cui si riferisce.

Per la liquidazione dell'indennizzo dell'avvocato ADS, il Giudice Tutelare terrà in considerazione l'entità del patrimonio amministrato, le difficoltà incontrate nella cura della persona e dei suoi interessi, patrimoniali e non, e i risultati del servizio svolto.

Ai fini di determinare l'indennizzo verrà tenuto in considerazione il patrimonio "liquido" del beneficiario, ossia le somme di denaro giacenti nel conto corrente o variamente investite, queste ultime se oggetto di movimentazione.

Permane la difficoltà di riconoscere l'indennizzo nel caso in cui le attività svolte per la cura e la gestione degli interessi dell'amministrato siano molteplici, ma il patrimonio carente.

Per i patrimoni inferiori ad € 2.000,00 o di segno negativo, il Giudice Tutelare potrà riconoscere all'avvocato ADS un equo indennizzo che potrà essere prelevato dallo stesso

ADS solo nel momento in cui il patrimonio sia in attivo, per non aggravare la situazione debitoria.

La base di calcolo potrà essere rappresentata dalle liquidità risultanti al termine del periodo oggetto di rendiconto, ossia entro il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di periodo di attività inferiore, si determina l'ammontare alla data del termine dell'incarico che corrisponde a quella indicata nel rendiconto.

Sarà onere dell'istante evidenziare l'ammontare delle liquidità a tal fine.

Tale indennizzo copre tutte le attività di ordinaria amministrazione incluse nel decreto di nomina e relative a tale tipologia di patrimonio (per esempio, apertura e chiusura di conti correnti, pagamento rette case di riposo...).

L'importo potrà essere aumentato in caso di presenza di beni immobili, in piena proprietà o pro quota.

#### **Art. 8 Esame rendiconto annuale**

Poiché gli avvocati e i praticanti avvocato sono tenuti al rispetto di precisi doveri deontologici, i rendiconti dagli stessi redatti saranno soggetti al controllo ed esame del solo Giudice Tutelare.

#### **Art. 9 Tutela della riservatezza del beneficiario**

Nel caso in cui sia nel Ricorso introduttivo, sia in un'istanza volta all'ottenimento di un'autorizzazione nei quali compaiano dati, anche sensibili, del beneficiario, comunque utili al Giudice Tutelare per giungere all'emissione del provvedimento richiesto, ma non necessari per il compimento dell'atto autorizzato (per esempio, informazioni sullo stato di salute per l'autorizzazione a compravendite immobiliari, donazioni, investimenti o altro...), al fine di evitare un'inutile e dannosa dispersione e comunicazione di tali informazioni, l'ADS predisporrà un atto sintetico, rinviando ad una specifica relazione contenente tali informazioni dettagliate che sarà depositata nel fascicolo contestualmente al ricorso o all'istanza ed ivi rimarrà, in modo da mantenere detti dati sensibili interni alla procedura e non trattabili/visibili a terzi mediante le copie semplici o conformi.

A tutela del diritto alla riservatezza del beneficiario, il Giudice Tutelare, nel decreto di nomina, potrà autorizzare l'ADS ad utilizzare la sola parte dispositiva nei rapporti con i terzi.

Anche in assenza di autorizzazione formale da parte del Giudice Tutelare, l'ADS potrà fornire a terzi il decreto di nomina coprendo con "omissis" i dati non utili al destinatario del provvedimento.

Ove possibile, nel decreto di nomina dell'ADS, il Giudice Tutelare provvederà a specificare le condizioni di salute del beneficiario solo mediante richiamo alla documentazione medica allegata al Ricorso introduttivo.

**Art. 10 Comunicazioni al Pubblico Ministero**

Nel caso in cui nell'adempimento dell'attività l'ADS dovesse individuare situazioni che possano assumere rilevanza penale, ne darà immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica con separata nota, trasmessa contestualmente al Giudice Tutelare.

Vicenza, li 3.9.2020

  
**IL PRESIDENTE**  
*(Dr. Alessandro Moscatelli)*

  
**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**Alberto RIZZO**